



Associazione Sportiva Dilettantistica Kart in Carnia
Piazza Vittorio Veneto 9/A
33028 - Tolmezzo (UD)

P.Iva/C.F. 03098760303

Tolmezzo (UD)

li 21/06/2026

Prot. v.2/26

OGGETTO: VERBALE OPERAZIONI ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'anno 2026, giorno 21 del mese di giugno alle ore 13.00 in seconda convocazione, si sono riuniti in Tolmezzo (UD) via Val di Gorto presso la Pista di Guida Sicura **i soci dell'associazione "ASD KART IN CARNIA"**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nella tipologia di Associazione di Promozione Sociale (APS) e per il contestuale mantenimento della qualifica di ASD e approvazione del nuovo testo statutario;
2. Varie.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di statuto, il Sig. Simone CARDUCCI, il quale nomina come Segretario il Sig. Emanuele DE COLLE.

Il Presidente, constatato e dato atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio di avviso contenente l'Ordine del Giorno, come da statuto vigente;
- risultano presenti nr 24 soci in proprio e nr 6 soci per delega, su un totale di n. 39 soci aventi diritto al voto;
- la percentuale dei votanti in proprio e per delega supera i 3/4 degli aventi diritto

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare in seduta straordinaria.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**: illustra ai presenti la volontà e l'opportunità di affiancare alla qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) quella di Ente del Terzo Settore (ETS), assumendo la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS), al fine di ampliare il raggio d'azione dell'ente e accedere alle relative agevolazioni. A tal fine il Presidente dà lettura del nuovo testo di Statuto Sociale – che viene messo a disposizione di tutti i soci – predisposto per conformarsi sia al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che al D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), integrando la denominazione sociale con l'aggiunta dell'acronimo APS, divenendo a tutti gli effetti un'ente a doppia qualifica. Il nuovo testo prevede, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta e l'inserimento dell'attività di interesse generale relativa all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Dopo ampia discussione, **l'Assemblea**, a voto palese e unanime

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Statuto Sociale nel testo che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di modificare la denominazione sociale in **"KART IN CARNIA ASD APS"**



Associazione Sportiva Dilettantica Kat in Cat
Trasferimento Verbalizzato
1924 - Palermo

PI-616 02098000103

Informazioni (1/2)
a: 1900/1904
1904/1904

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTICA KAT IN CAT

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo
della società sportiva "KAT IN CAT" dalla sede attuale di Catania
alla sede di Palermo, in conformità delle disposizioni del regolamento
della Federazione Sportiva Dilettantica Italiana.

OGGETTO DEL GIURNO

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo
della società sportiva "KAT IN CAT" dalla sede attuale di Catania
alla sede di Palermo, in conformità delle disposizioni del regolamento
della Federazione Sportiva Dilettantica Italiana.

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo
della società sportiva "KAT IN CAT" dalla sede attuale di Catania
alla sede di Palermo, in conformità delle disposizioni del regolamento
della Federazione Sportiva Dilettantica Italiana.

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo
della società sportiva "KAT IN CAT" dalla sede attuale di Catania
alla sede di Palermo, in conformità delle disposizioni del regolamento
della Federazione Sportiva Dilettantica Italiana.

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo
della società sportiva "KAT IN CAT" dalla sede attuale di Catania
alla sede di Palermo, in conformità delle disposizioni del regolamento
della Federazione Sportiva Dilettantica Italiana.

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

La presente ha per oggetto la richiesta di trasferimento a pieno titolo

3. Di conferire mandato al Presidente pro-tempore, con facoltà di delega, di provvedere alla registrazione del presente verbale e del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate e di inoltrare tutta la documentazione necessaria agli enti preposti.

4. Avendo con l'approvazione della modifica dello statuto deciso di aumentare il numero dei membri del consiglio direttivo dai 5 a 7 si procede a presentare ai votanti l'elenco dei candidati che hanno presentato la loro candidatura nei termini previsti. Si candidano il socio Alessio PELLIZOTTI (CF: PLLSS03B28L195N) ed il socio Matteo URBAN (CF: RBNMTT02M03L195F)

Si procede pertanto con le operazioni di voto. Lo spoglio decreta che ambo i candidati vengono eletti all'unanimità dai votanti.

Il consiglio direttivo viene pertanto ridefinito con le seguenti cariche: Simone CARDUCCI presidente, Federico FIOR vicepresidente, Emanuele DE COLLE segretario, Pierluigi AGOSTINIS consigliere, Paolo CONCINA consigliere, Alessio PELLIZOTTI consigliere, Matteo URBAN consigliere.

Null'altro essendovi da deliberare e non essendoci richiesta di parola da parte dei presenti, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14:00.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario De Cocco Emanuele

Il Presidente Schiavo



IMPOSTA DI BOLLO ASIUTA MANANTE F24
REGISTRATO a TOLMEZZO, il 02/07/2026
Al N° 72 SEZIONE 2 - PRIVATI N. A.
Liquidati € 328,00 (TRECENTOVENTOTTO/00)
consegnato in pari data

IL FUNZIONARIO
MICHELE SANSONE

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria Prete



N° 0707/2076
SERIE 3
ATTI PRIVATI N.A.
d.d. 79

ALLEGATO AL FATTO

STATUTO

"KART IN CARNIA Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione di Promozione Sociale"

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa ad uso delle associazioni di promozione sociale e sportivo dilettantistiche ad essa aderenti e approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 7 del 21 febbraio 2025]

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii e del Codice Civile l'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva dilettantistica, denominata **"KART IN CARNIA Associazione Sportiva Dilettantistica APS"** e in forma abbreviata **"KART IN CARNIA ASD APS"** (di seguito "Associazione").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tolmezzo (UD) piazza Vittorio Veneto 9/A ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima si affilia e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - b) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - c) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
 - d) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue espressioni, nonché per la diffusione dell'arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue espressioni, anche tramite il turismo sociale;

- e) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
- f) promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
- g) perseguire, inoltre, finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico-fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili
2. In qualità di ASD, l'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle discipline del Karting. Tale elenco di sport e discipline potrà essere ampliato o ristretto in base alle attività sportive dilettantistiche effettuate nell'anno sportivo con delibera del Consiglio Direttivo, fermi restando gli obblighi di comunicazione agli Uffici competenti.
3. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può esercitare, in via principale, oltre all'attività sportiva dilettantistica (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), anche le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

Lettera a) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche: Questa voce corrisponde esattamente alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. Permette all'ente di operare nel settore dello sport dilettantistico, mantenendo la doppia qualifica (APS e ASD) e l'iscrizione sia al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sia al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

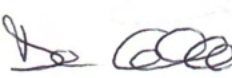
Lettera b) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti: Corrisponde alla lettera u) dell'art. 5, comma 1. Consente all'associazione di promuovere azioni solidali ed erogazioni gratuite a favore di soggetti svantaggiati o della collettività.

Lettera c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative: Corrisponde alla lettera i) dell'art. 5, comma 1. Include l'animazione editoriale, la promozione della cultura, del cinema, del teatro o di altre attività ricreative di interesse sociale.

Nel dettaglio l'associazione potrà inoltre:

- organizzare giornate in pista per i soci;
- organizzare raduni per appassionati e non;
- organizzare incontri ed eventi inclusivi per giovani, famiglie e famiglie con persone disabili;
- gestire un punto di ristoro durante gli eventi;
- promuovere la sicurezza stradale;
- organizzare eventi, corsi, attività formative nel mondo dei Kart;
- partecipare ad incontri/eventi organizzati da altri enti ritenuti comunque di interesse generale.

(Quadro Normativo di Riferimento: L'intero impianto si basa sul Codice del Terzo Settore, introdotto con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Questo impianto richiede che le attività primarie siano indicate in modo chiaro ed esplicito all'interno dell'atto costitutivo o dello statuto per poter accedere alle agevolazioni fiscali e ai regimi di favore previsti per gli Enti del Terzo Settore)





4. L'Associazione persegue le finalità di cui ai commi precedenti mediante lo svolgimento delle predette attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività istituzionali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. Possono essere ammessi allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche solo i tesserati in regola con i dettami previsti dall'organismo affiliante.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

De

[Handwritten signature]

- 
- esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive dell' Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
6. Gli associati che alla scadenza dei termini per il pagamento della quota sociale non hanno provveduto a pagare la quota annuale si considerano automaticamente esclusi dalla lista soci per "morosità" (violazione art. 4 comma 3).

ART. 6

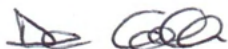
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato.

ART. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.



2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento;
 - g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



ART. 8
Consiglio Direttivo



1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
12. I soci che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

De Cole

Solo

ART. 9
Il Presidente

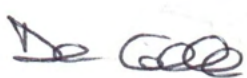
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 11
Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.





ART. 12

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche.

ART. 13

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni sportive dilettantistiche.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 17

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché a quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del medesimo D.lgs. n. 36/2021, in quanto compatibili con il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

SEGRETARIO

[Handwritten signature]

PRESIDENTE

[Handwritten signature]



DELEGA IRREVOCABILE A:

Postepay SPA

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

03098760303

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

KART IN CARNIA ASD APS

data di nascita

giorno

anno

sempre (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TOLMEZZO

U D

PIAZZA VITTORIO VENETO 9/A

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1550

2026

200,00

1552

2026

128,00

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

328,00 B

SALDO (A-B)

328,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune

Row

immob. variati

Acc.

Socio

numero immobili

codice tributo

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

rateazione/ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

328,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

66/158 02 DATA 30-06-26 Pt1

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

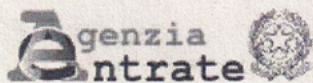
C.F. 03098760303

Autorizzo l'addebito su conto corrente codice IBAN

IT

firma

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE



DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: TOLMEZZO

Registrazione di Atto Privato

Il 02/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIL , serie 3 , numero 79

data di stipula: 21/06/2026

ident.vo telematico: TIL26L000079000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 03098760303

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03098760303				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 128,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

03098760303

NUMERO PARTITA

03098760303

TIPO SOGGETTO

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

KART IN CARNIA ASD APS

COMUNE

TOLMEZZO

PROV.

UD

INDIRIZZO

PIAZZA VITTORIO VENETO 9/A

TIPO ATTIVITA'

931200 ATTIVITA' DEI CLUB SPORTIVI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CRDSMN78C05F770V

COGNOME E NOME

CARDUCCI SIMONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. TOLMEZZO

DATA 30/06/2026

IL FUNZIONARIO



AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata.
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio.
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.